

Legge federale sul trasporto pubblico (LTP)

Modifica del 20 marzo 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1985² sul trasporto pubblico è modificata come segue:

Titolo: concerne solo il testo francese

Art. 1 cpv. 1-2^{ter}

¹ *Concerne solo il testo francese.*

² L'articolo 3 capoversi 1 e 4 e gli articoli 6-14 (ad eccezione dell'art. 8a) si applicano soltanto al trasporto regolare di viaggiatori e al trasporto di merci su commissione.

^{2bis} Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto regolare di viaggiatori e per il trasporto di merci su commissione.

^{2ter} Per il trasporto non regolare di viaggiatori e il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni concernenti la responsabilità (art. 23, 39-48) e i rimedi giuridici (art. 50). Le altre disposizioni si applicano laddove il contratto corrispondente non preveda altrimenti.

Art. 2 lett. a, c ed e

Nella presente legge si intendono per:

- a. dipartimento: il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- c. impresa: un'impresa di trasporto della Confederazione o un'impresa di trasporto titolare di una concessione o di un'autorizzazione federali ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie³;
- e. *Concerne solo il testo francese*

1 FF 1997 I 809

2 RS 742.40

3 RS 742.101

Art. 4 e 5

Abrogati

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3:

Tariffe per il trasporto regolare di viaggiatori e per il trasporto di merci su commissione

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 4:

Trasporto e istradamento in materia di trasporto regolare di viaggiatori e di trasporto di merci su commissione

Art. 14 cpv. 1 lett. e

¹ Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci e determinano in particolare:

e. l'istradamento e la ripartizione del traffico per il trasporto di merci su commissione;

Titolo prima dell'art. 24

Capitolo 3: Trasporto delle merci per ferrovia

Sezione 1: Fornitura del carro

Art. 24 cpv. 2 e 3 e art. 27 cpv. 3

Abrogati

Capitolo 5 (art. 49)

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 1998⁴.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0413